

CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 183 DEL 20/09/2023

OGGETTO: Approvazione della convenzione per l'utilizzo di graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 messi comunali – collaboratori amministrativi (ex cat. B3) comparto funzioni locali. Comune di Collepasso.

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 13:01 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone:

Componenti		Assente
Sindaco	Sì	
Vice Sindaco		Sì
Assessore	Sì	
Totale	5	1
	Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore	Sindaco Sì Vice Sindaco Assessore Sì Assessore Sì Assessore Sì Assessore Sì

In Presenza In Videoconferenza X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Fabio BOLOGNINO

Assume la Presidenza il Sindaco FILONI Flavio il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – TUEL, i relativi pareri:

Ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell'art. 48;

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

Delibera

 Di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco

Il Segretario Generale

FILONI Flavio

Dott. Fabio BOLOGNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 210 del 20/09/2023

		GIUNTA COM	IUNALE		
		N. 210 del 20/	09/2023		
SETTORE PROPO 2° Settore - Servizi f Risorse Uma	inanziari e	SERVIZIO	Istruttore Dott.ssa Serena Nocco		
OGGETTO	pieno e indet	Approvazione della convenzione per l'utilizzo di graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 messi comunali – collaboratori amministrativi (ex cat. B3) comparto funzioni locali. Comune di Collepasso.			
			dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti compilazione della proposta è conforme alle risultanze		
		-	Istruttore Dott.ssa Serena Nocco		
Ai sensi dell'art. 49 del	T.U. 18.08.20	000, n.267 sulla proposta delibe	razione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:		
	Per quanto co	oncerne la regolarità tecnica es	prime parere: Favorevole		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	◆ Propone d Data 20/09/2	i dichiararla immediatamente e 2023	seguibile: IL DIRIGENTE DEL SETTORE NOCCO Dott.ssa Serena		

SEDUTA DEL 20/09/2023 ORE 13:01 ESITO: APPROVATA

Il Segretario Generale	
Dott. Fabio BOLOGNINO	

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	Approvazione della convenzione per l'utilizzo di graduatoria concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 messi comunali – collaboratori amministrativi (ex cat. B3) comparto funzioni locali. Comune di Collepasso.
---------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota ns. prot n. 21460 del 18/07/2023, il Comune di Collepasso ha richiesto al Comune di Galatone la disponibilità a concedere l'utilizzo di propria graduatoria per l'assunzione di n. 2 messi comunali collaboratori amministrativi (ex cat. B3) comparto funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato;
- con nota prot. n. 21488 del 18/07/2023 il Comune di Galatone indicava al Comune di Collepasso la graduatoria approvata con propria determinazione R.G. n. 472 del 9 maggio 2022 per la figura menzionata;
- con nota ns. prot. n. 27544 del 18/09/2023, il Comune di Collepasso confermava la volontà di attingere dalla graduatoria di che trattasi, chiedendo di sottoscrivere la convenzione in questione.

Visti:

- l'art. 9, comma 1, della Legge n. 3/2003, secondo cui: "A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione";
- l'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003, che nel disporre la proroga dei termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ha stabilito che "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate";
- l'art. 4 del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, che prevede la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- l'art. 1, comma 147, della legge n. 160/2019 secondo cui "Le amministrazioni di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti: a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro

approvazione";

- l'art. 35 del D. Lgs 165/2001e 91 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 39 della Legge 497/1997;
- l'art. 17, comma 1-bis, del medesimo D.L. n. 162/2019, ha inoltre riconosciuto la possibilità agli Enti Locali di scorrere le graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso (sia da parte della stessa amministrazione che da parte di altri enti);
- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 che ritiene possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 85/2020/PAR della Corte dei conti Sezione per la Regione Sardegna che, circa la fattispecie secondo cui "Le graduatorie approvate dall'anno 2020 saranno valide per un periodo di due anni dalla loro approvazione" specifica che "invero, come anticipato, in seguito alla novella dell'art. 35, comma 5-ter, del D. Lgs. N. 165/2001 ad opera dell'art. 1, comma 149, della L. n. 160/2020, il precedente termine triennale di validità è stato sostituito dall'attuale termine biennale. Sul punto il Collegio non può esimersi dal sottolineare che <u>il termine di validità biennale non riguarda gli Enti locali</u>; la legge di bilancio per l'anno 2020 interviene a modificare l'art. 35, comma 5-ter, del TUPI ma non va ad intaccare la disciplina posta dall'art. 91 del TUEL a mente del quale "Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione...". L'antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validità delle graduatorie concorsuali (l'art. 35, comma 5-ter, del TUPI – norma di carattere generale indirizzata a tutte le Amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, delle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" – e l'art. 91, comma 4, del TUEL - norma di carattere speciale indirizzata alle Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") è risolta dal principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, TUPI vale il disposto del citato art. 35 e l'efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall'approvazione della graduatoria), mentre per le Amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, TUEL permane il regime previsto del citato art. 91 e l'efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria)";
- la Sentenza del Tar Campania n. 1506/2021 secondo cui l'utilizzo della graduatoria concorsuale scaduta, approvata da altro ente, è legittima se il relativo procedimento ha avuto inizio in un momento in cui la graduatoria era ancora vigente e la stessa era efficace anche dopo l'assenso manifestato dal comune interpellato e dall'interessato;

Ritenuto pertanto di autorizzare il Comune di Collepasso all'utilizzo della graduatoria approvata con determinazione R.G. n. 472 del 9 maggio 2022 per l'assunzione a tempo indeterminato e full time di due messi comunali – collaboratori amministrativi (ex cat. B3) comparto funzioni locali, per l'utilizzo richiesto nella nota prot. n. 21460 del 18/07/2023, approvando con il presente provvedimento lo schema di convenzione che, sottoscritto tra i due Enti, regolerà l'utilizzo di detta graduatoria da parte del Comune di Collepasso;

con voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- **1. Di autorizzare** il Comune di Collepasso all'utilizzo della graduatoria approvata con determinazione R.G. n. 472 del 9 maggio 2022 per l'assunzione a tempo indeterminato e full time di due messi comunali collaboratori amministrativi (ex cat. B3), come richiesto nella nota prot. n. 21460 del 18/07/2023;
- **2. Di approvare** la convenzione, allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà l'utilizzo della graduatoria da parte del Comune di Collepasso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003.
- **3. Di autorizzare** il Responsabile del Settore Risorse Umane di questo Comune alla sottoscrizione della stessa, demandando al medesimo gli adempimenti consequenziali.
- **4. Di comunicare** la presente deliberazione al Comune di Collepasso e, in elenco, ai sigg.ri Capigruppo Consiliari (ex art. 125 del T.U.E.L.).

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione resa nelle forme di legge, stante l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.